

**MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE**

Servizio di Vigilanza sulle Ferrovie  
Via Caraci, 36

00157 Roma

**Divisione Infrastruttura**

Direzione Tecnica  
il Responsabile

**IMPRESE FERROVIARIE**

(vedi elenco annesso)

Loro Sedi

**ISPETTORATO LOGISTICO DELL'ESERCITO**

Rep. Coordinamento e Supporti Generali

Off. Movimenti e Trasporti

V.le Castro Pretorio, 123

00185 Roma

**FERROVIE DELLO STATO S.p.A.**

**DIREZIONE RELAZIONI ESTERNE**

**DIVISIONE INFRASTRUTTURA**

(vedi elenco annesso)

Roma  
Loro Sedi

Oggetto: chiarimenti riguardanti la disposizione DI 7/2001 del 16/03/2001.

La disposizione 7/2001, emanata il 16/03/2001 dal Direttore della Divisione Infrastruttura, ha disciplinato i "Requisiti di qualificazione professionale e le norme per il rilascio, al personale delle Imprese Ferroviarie, delle abilitazioni per l'esercizio dell'attività di accompagnamento e di formazione dei treni e le modalità d'accreditamento dei relativi istruttori presso il Gestore dell'Infrastruttura".

A seguito dell'esame delle prime richieste di accreditamento e dei quesiti posti a questa Direzione Tecnica, al fine di consentire una corretta interpretazione delle norme, si trasmettono i seguenti chiarimenti:

1. Le richieste d'accreditamento degli istruttori, di validazione delle commissioni d'esame o d'altre comunicazioni relative alla disposizione in oggetto, devono essere raccolte ed inviate da un'unica struttura di riferimento di ogni singola Impresa, a tal proposito delegata. Le richieste devono essere formulate nel rigoroso rispetto della disposizione ed in particolare:
  - a) deve essere predisposto l'elenco nominativo del personale che s'intende abilitare con le abilitazioni possedute;
  - b) la sintetica relazione indicante il livello di formazione di base dei candidati deve attestare il possesso dei requisiti generali previsti al punto II.2;
  - c) i programmi, gli strumenti didattici e i tempi adottati per il raggiungimento degli obiettivi formativi, necessari al conseguimento delle abilitazioni, devono essere sufficientemente dettagliati;
  - d) a supporto dell'elenco dei candidati proposti per l'accreditamento dovrà essere inviata dettagliata documentazione, come previsto al punto III.3, contenente anche i dati anagrafici;



2. I requisiti indispensabili per l'accreditamento degli istruttori, sono il possesso dell'abilitazione al Movimento rilasciata dal GI e l'aver svolta attività d'affiancamento/preparazione alla docenza/ seguito individuale nel settore movimento/circolazione treni (stazioni-personale viaggiante) per una durata non inferiore a 30 giornate continue o frazionate nell'ultimo anno solare precedente alla domanda d'accreditamento.
- Le disposizioni transitorie, al punto IV.1, prevedono che le Imprese Ferroviarie possano richiedere l'accreditamento del personale che alla data del 16 Marzo 2001 abbia svolto documentata attività di formazione/istruzione/addestramento nei settori movimento/circolazione treni presso la Divisione Infrastruttura o nella dirigenza convogli presso le Divisioni commerciali delle Ferrovie dello Stato.
- Qualora gli agenti proposti per l'accreditamento, non si trovino nelle condizioni richieste dovranno necessariamente conseguire l'abilitazione al Movimento. In tal caso l'organizzazione dei percorsi formativi, secondo i programmi dell'O.S. 45/65, potrà essere gestita direttamente, attraverso istruttori accreditati e abilitati alla "Dirigenza Movimento", o indirettamente attraverso le nostre Direzioni Compartimentali Movimento o altre idonee strutture incaricate.
- In entrambi i casi, l'abilitazione al Movimento sarà rilasciata dalle Direzioni Compartimentali Movimento.
3. Con nota DI/TC/A1007/P/01/000213 del 8/03/2001 si è definito che le Imprese Ferroviarie che utilizzano raccordi ferroviari e/o hanno rapporti commerciali con aziende collegate all'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale, devono garantire che il personale, sia esso dipendente dall'azienda raccordata o da società di gestione, che svolge le attività suddette in ambito del raccordo stesso sia utilizzato nel rispetto delle disposizioni indicate in oggetto.
- Pertanto, è affidato alle Imprese l'onere di estendere alle aziende raccordate o di gestione, tutte le disposizioni emanate dalla Divisione Infrastruttura riguardanti le competenze del personale, nonché di sorvegliare i processi finalizzati alla qualificazione ed alla certificazione delle competenze.
- A tal fine le Imprese Ferroviarie in possesso del certificato di Sicurezza potranno rilasciare, con le procedure già definite dal GI, le abilitazioni individuali, assicurandosi che i dipendenti delle aziende raccordate o di gestione mantengano le competenze acquisite e che sia opportunamente conservata la documentazione relativa a tutti i processi formativi.
4. L'abilitazione al modulo C, rilasciata ai sensi della disposizione 7/2001, consente **solo ed unicamente la scorta delle tradotte**, circolanti:
- tra impianti di località diverse o impianti della stessa località, effettuate con automotori e locomotive di manovra;
  - tra impianti della stessa località effettuate con locomotive da treni.
5. La nuova abilitazione al modulo B affida ulteriori competenze al personale di stazione o di manovra quali la predisposizione dei documenti di scorta e la compilazione di prescrizioni tecniche del materiale rotabile, del suo carico e della sua circolabilità.
- Per il rilascio della suddetta abilitazione, è necessario predisporre adeguati programmi formativi che tengano conto della preparazione di base dei candidati.



A tal riguardo i tempi formativi occorrenti, non devono essere inferiori a:

a) 129 ore per i candidati in possesso alla sola abilitazione “Scambi, manovre e freni” conseguita secondo le disposizioni dell’OS 45/65 ed equiparabile all’abilitazione modulo A (formare i treni) della Disposizione 7/2001;

b) 36 ore per i candidati in possesso dell’abilitazione “Idoneità ad Assistente di Stazione” e di “Scambi, manovre e freni” conseguita secondo le disposizione dell’OS 45/65.

Nell’ipotesi di candidati in possesso della sola abilitazione “Idoneità ad Assistente di Stazione” senza “scambi, manovre e freni” potranno essere predisposti moduli formativi finalizzati al conseguimento in unica sessione sia del Modulo A sia del Modulo B. In tale ipotesi i tempi formativi non potranno essere inferiori a 108 ore.

6. Per gli aspetti “teorico-pratico” riguardanti il funzionamento del freno continuo, le commissioni d’esame per il conseguimento delle abilitazioni al modulo C (scortare tradotte) e al modulo D (accompagnare i treni) devono essere integrate da un istruttore della trazione, accreditato presso la Direzione Tecnica- Regolamenti e Standard Trazione, che controfirmerà il verbale d’abilitazione. Il nominativo del suddetto agente dovrà essere comunicato unitamente alla richiesta di validazione della commissione d’esame.

Michele Elia  
